



Comune di PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

protocollo n.11205 del 21/07/2026
pubblicazione n. del

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 35 del 17/07/2026

Oggetto: DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE CON VEICOLI A DUE O PIÙ RUOTE, VELOCIPEDI E DISPOSITIVI DI MICROMOBILITÀ, NONCHÉ A DIVIETO DI UTILIZZO DI PALLONI DA GIOCO ALL'INTERNO DELL'INTERO PERIMETRO DELLA VILLA COMUNALE E DELL'AREA DELL'ANFITEATRO.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

VISTO l'art. 2048 del Codice Civile, il quale stabilisce il principio della responsabilità solidale dei genitori (o dei soggetti tenuti alla tutela/sorveglianza) per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone sottoposte alla loro vigilanza;

RILEVATO che la Villa Comunale costituisce il principale luogo di aggregazione sociale e ricreativa della comunità, frequentato quotidianamente da numerosi cittadini, con una presenza preponderante e costante di persone anziane, famiglie, neonati in carrozzina e bambini;

PRESO ATTO che numerosi cittadini hanno lamentato l'impossibilità di sedersi sulle panchine o di passeggiare all'interno della Villa Comunale perché costantemente disturbati e messi in grave pericolo per la propria incolumità fisica dalla circolazione dei mezzi di micromobilità e dallo svolgimento del gioco del pallone;

EVIDENZIATO nello specifico che:

- Il transito incontrollato e a velocità non adeguata di mezzi di trasporto e dispositivi di movimento lungo i viali pedonali, le gradinate e gli spazi dell'anfiteatro espone i frequentatori più vulnerabili al rischio concreto di collisioni, investimenti e gravi lesioni personali;
- L'utilizzo improprio e non autorizzato di palloni da gioco all'interno delle aree verdi, dei percorsi pedonali e della platea dell'anfiteatro impedisce la serena fruizione delle panchine e degli spazi di sosta, arreca continuo disturbo alla tranquillità pubblica e causa frequenti danni materiali al patrimonio botanico, alle recinzioni, alle strutture architettoniche e agli arredi urbani;

RILEVATA la necessità di predisporre strumenti efficaci per scoraggiare tali

condotte e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le aree verdi, i parchi e le strutture culturali luoghi di aggregazione e di confronto e non campi di calcio o piste ciclabili;

ATTESO che tali comportamenti costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione degli spazi pubblici e il decoro della Villa Comunale e delle sue pertinenze;

RITENUTA LA NECESSITÀ, PERTANTO, DI ADOTTARE, per le motivazioni in premessa, un provvedimento contingibile e urgente con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, giocando a pallone o conducendo mezzi di micromobilità nei parchi, nelle piazze e nelle aree monumentali quali l'anfiteatro;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, all'interno di tutto il perimetro della Villa Comunale, **compresa esplicitamente l'intera area in cui sorge l'Anfiteatro (gradinate, platea, palcoscenico e relativi accessi)**:

- 1. Il divieto assoluto di accesso, transito e circolazione** a tutti i veicoli a due o più ruote, con particolare riferimento ai velocipedi (ivi incluse le biciclette a pedalata assistita), ai dispositivi di micromobilità elettrica (quali monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel) e ai dispositivi di mobilità personale a propulsione muscolare (quali skateboard, pattini in linea e monopattini tradizionali).
- 2. Il divieto del gioco del pallone** in tutte le forme e modalità di svolgimento, salvo deroghe espressamente autorizzate.

DEROGHE

I divieti di cui sopra non si applicano a:

- Carrozze, passeggini e presidi medici per l'infanzia.
- Ausili per la mobilità e presidi per persone con disabilità o ridotte capacità motorie.
- Mezzi delle Forze di Polizia, di soccorso, antincendio e della Protezione Civile.
- Mezzi della ditta incaricata della manutenzione del verde, della pulizia o della gestione tecnica dell'anfiteatro, limitatamente alle strette esigenze di servizio.

SANZIONI

- Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 25,00 a euro 500,00**, ai sensi dell'art. 7-bis comma 1-bis del D.Lgs n. 267/2000;
- Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del **sequestro cautelare delle cose** che sono servite o che sono state destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto (inclusi palloni e dispositivi di mobilità), ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con la circolazione dei mezzi citati o con il gioco del pallone, a persone e/o cose private;
- In applicazione del principio della responsabilità genitoriale stabilito dall'**art. 2048 del Codice Civile**, l'Amministrazione Comunale **addebiterà ai genitori**, ai tutori o ai soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo integrale di riparazione di eventuali danni causati al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, fontane, piante, strutture dell'anfiteatro, ecc.), oltre alle sanzioni pecuniarie applicabili per la violazione commessa.

DISPONE

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di idonea segnaletica informativa da parte dell'Ufficio Tecnico comunale presso tutti i varchi di accesso della Villa e in prossimità dell'area dell'Anfiteatro, per informare compiutamente la cittadinanza sui divieti adottati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
CALOGERO DI GLORIA

